

CHIARA ANTONIA D’ALESSANDRO

RIFLESSIONI GIURIDICHE SU DIFESA  
EVALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE

SOMMARIO: 1. I beni culturali nella rete dei rapporti nazionali e internazionali. – 2. I beni culturali nella rete dei rapporti globali. – 3. La rete delle convenzioni internazionali. Il caso del patrimonio culturale immateriale. – 4. Una buona globalizzazione per i beni culturali.

**1. I beni culturali nella rete dei rapporti nazionali e internazionali**

I beni culturali si trovano in una “rete di rapporti”<sup>1</sup>, così si esprimeva già nell’Italia degli anni Quaranta Giuseppe Bottai, Ministro dell’educazione nazionale, e grande promotore della legge italiana sulle “cose d’arte” del 1939, per alludere alla circostanza che i beni culturali, e più in generale il patrimonio culturale, si trova immerso in una “rete” di interessi molteplici: quello pubblico alla salvaguardia del bene, quello privato al libero uso dello stesso, ma anche, quello ancor più generale, di tutta la collettività alla fruizione del bene. Senza trascurare, poi, quelli di natura economica e commerciale, tali da rendere la categoria dei beni culturali l’oggetto di una continua tensione.

Il fatto è, inoltre, che, almeno secondo la prevalente visione della dottrina italiana, seguita, diversi anni più tardi, anche dalla legislazione italiana, i beni culturali si caratterizzano per essere una testimonianza, materiale o immateriale, di civiltà che li rende spesso slegati, o comunque non necessariamente ancorati, a un confine o ad un’identità nazionale, tale che il loro valore si pone su di un piano universale<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> G. Bottai, *Politica fascista delle arti*, Roma, Signorelli, 1940, 123. Per una più compiuta analisi sui contenuti delle c.d. leggi Bottai e le implicazioni connesse alla loro attuazione nell’ordinamento italiano, si veda S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in Id., *L’Amministrazione dello Stato*, Saggi, Milano, Giuffrè, 1976.

<sup>2</sup> Com’è noto la nozione di beni culturali quali «testimonianze materiali aventi valori

Non sorprende, dunque, a conferma della vocazione “ultra statale” dei beni culturali, che anche il legislatore internazionale si sia, da tempo, occupato del tema, a cominciare – secondo la sua originaria vocazione di essere *ius belli ac pacis* – dalla salvaguardia degli stessi dalla pericolosa prassi, che si era diffusa, in particolare durante la seconda guerra mondiale, di distruggere, deturpare o impossessarsi delle opere d’arte presenti nel territorio nemico. L’attenzione, dunque, della comunità internazionale trovò un suo punto di sintesi nell’approvazione della Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954. D’altra parte, è proprio alla fase di elaborazione della Convenzione dell’Aja che viene fatto risalire il primo utilizzo del termine “bene culturale”, almeno in ambito internazionale, dal momento che in Italia esso appare essere ancora antecedente<sup>3</sup>.

Nel contesto descritto, elemento essenziale, e come di fulcro, della tensione ultra statale dei beni culturali, si configurava, tanto nel diritto interno quanto in quello internazionale, il concetto di “confine”. Era quest’ultimo, infatti, il perimetro entro il quale il bene poteva e doveva essere protetto sia dagli attacchi armati di nemici e aggressori *ab externo*, in tal caso obbligati comunque al rispetto delle normative convenzionali, ma anche dagli “appetiti” di un mercato i cui principali attori rivelavano da sempre una vocazione cosmopolita.

D’altra parte, le grandi dispute internazionali sul ritorno in patria di alcune opere d’arte o reperti archeologici sottratti al territorio di origine, spesso all’esito di guerre o comunque durante le dominazioni straniere, costituiscono da sempre oggetto di dibattito internazionale. Così, a titolo di esempio, in un passato relativamente recente, è stato risolto, con la restituzione da parte del governo italiano, il caso della c.d. stele di Axum, 2003, portata in Italia al termine della guerra in Etiopia. Permangono, invece, ancora oggi,

di civiltà» viene elaborata all’esito dei lavori svolti dalla Commissione Franceschini incaricata dal Parlamento (con l. 26 aprile 1964 n. 310) di svolgere un’indagine sui beni culturali in Italia. Gli atti e documenti della Commissione Franceschini sono stati raccolti in tre volumi e pubblicati nel 1967 con il titolo *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma, Colombo, 1967. La nozione così elaborata dalla Commissione fu fatta propria dalla parte più avvertita della dottrina italiana che non mancò di farvi riferimento anche per le successive significative elaborazioni teoriche a riguardo, tra cui le ben note riflessioni di M.S. Giannini (*I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1975). Solo negli anni ’90 il legislatore italiano, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si allineerà alle elaborazioni dottrinali facendo propria tale nozione.

<sup>3</sup> Nello specifico, M. Grisolia già negli anni Cinquanta del secolo scorso (*La tutela delle cose d’arte*, Roma, Soc. ed. Foro italiano, 1952, 152) utilizzava l’espressione «beni culturali» mutuandola dal Rapporto degli esperti redatto nell’ottobre del 1949 da Georges Berlia a conclusione della riunione convocata dall’Unesco e tenutasi a Parigi tra il 17 e il 21 ottobre 1949, sul punto, R.F. Lee, *Compte rendu de la réunion d’Experts*, in *Museum* (1950), 90 ss.

## riflessioni giuridiche su difesa e valorizzazione del patrimonio culturale

le forti tensioni internazionali tra la Grecia e la Gran Bretagna, non senza recenti coinvolgimenti dell'Unione europea, legate alla richiesta di restituzione dei fregi del Partenone esposti al British Museum di Londra, asportati dal diplomatico inglese Lord Elgin nel XIX secolo.

### 2. I beni culturali nella rete dei rapporti globali

Negli ultimi trent'anni con l'avvento di quell'incalzante e inarrestabile fenomeno mondiale che è la globalizzazione, la cui caratteristica è quella di rendere incerto, se non pressoché nullo il concetto di *confine*, la tensione tra l'ambito nazionale e quello internazionale, tra il diritto interno e il diritto internazionale, si è accresciuta.

Il settore dei beni culturali, e più in generale del patrimonio culturale, non è, infatti, esente dall'essere coinvolto, come, d'altra parte, ogni settore della vita umana (economia, commercio, tecnologia, persino difesa e sanità) in questo processo, tale da potersi affermare che la "rete di rapporti" in cui sono immersi i beni culturali è, ormai, divenuta globale.

Quando si parla di globalizzazione nell'ambito dei beni culturali ci si chiede quali effetti il fenomeno comporti<sup>4</sup>, nella constatazione che una serie di questioni di ordine giuridico seppure alcune delle quali siano da sempre legate al tema del patrimonio culturale, sono divenute più urgenti e necessitano, dunque, tanto da parte del giurista, quanto del legislatore, di nuove riflessioni e soluzioni.

Si ritiene qui di indicare, poco più che a titolo di *exempla*, alcuni dei principali fenomeni che hanno investito il mondo del patrimonio culturale nel clima della globalizzazione.

Una prima conseguenza di questo processo può essere considerata, senz'altro, l'incalzante aumento della "domanda di cultura"<sup>5</sup> nelle sue mol-

<sup>4</sup> Pressoché tutte le scienze sociali si sono occupate del fenomeno della globalizzazione (economia, sociologia, diritto...). Per una riflessione sul rapporto tra globalizzazione e diritto *ex multis* J.B. Auby, *La globalisation, le droit l'Etat*, Paris, LGDJ ed., 2007; nella letteratura italiana si veda, P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, V, 151ss.; S. Cassese, *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza, 2003; F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, il Mulino, 2005; M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, il Mulino, 2000. Della stessa autrice, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

<sup>5</sup> Sul punto *La globalizzazione dei beni culturali*, a cura di L. Casini, Bologna, il Mulino, 2010, 13; Ancora sul rapporto tra globalizzazione e beni culturali, cfr. L. Arizpe, *Cultural heritage and globalization*, in *Values and heritage conservation. Reaserch report*, a cura di E. Avrami, M. Randall e M. De la Torre, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 2000; M. De la Torre

teplici forme. Ed infatti, l'abbattimento delle barriere e la costante connessione di ogni parte del mondo ha indotto a un accrescimento dei "bisogni culturali", cui ha fatto seguito, sia un aumento del volume del commercio internazionale di beni culturali, sia anche un forte accrescimento degli spostamenti delle persone, proprio a scopi culturali: basti pensare che nel 2001 i visitatori del Louvre a Parigi erano "appena" 5 milioni, per arrivare a un picco di 9,6 milioni nel 2019, di cui, ciò che appare ancor più interessante, "solo" il venticinque per cento sono francesi, i tre quarti dei visitatori sono infatti cittadini stranieri (provenienti principalmente da Cina, USA, e Europa) mentre nel 2010 e nel 2011, con una stima di 8,5 milioni di visitatori annui, si calcolava che ben un terzo fossero cittadini francesi<sup>6</sup>.

Né, del resto, a muoversi per soddisfare la crescente domanda di cultura sono soltanto le persone. Negli ultimi decenni, infatti, si è assistito a un nuovo fenomeno, quello della mobilità degli stessi beni culturali, per l'accrescersi di prestiti intercorrenti tra i musei o tra gli Stati in occasioni di grandi mostre o eventi di risonanza internazionale. Ciò, tuttavia, solo sulla base di accordi bilaterali tra le parti, la cui corretta esecuzione è affidata, in assenza di fonti internazionali unitarie riconosciute, per lo più, al buon senso delle parti stesse<sup>7</sup>.

Un fortissimo incremento ha avuto, altresì, il mercato commerciale dei beni culturali, sia lecito che illecito. Il primo, infatti, si è evoluto da mercato principalmente nazionale a mercato di rilievo mondiale, ciò per effetto, tra l'altro, dell'ingresso sulla scena internazionale, come principali investitori, anche di Paesi emergenti quali Brasile, India, Russia e soprattutto, Cina<sup>8</sup>. Si calcola, infatti, che il mercato di opere d'arte generi un commercio di circa 14,6 miliardi di euro solo in Europa, supportato dall'azione sempre più rilevante delle case d'asta internazionali, che con l'utilizzo dello strumento del web, realizzano aste online, senza, dunque, alcun confine.

Bisogna, altresì, constatare, come di notevole rilievo sia, oggi più che mai, anche il traffico illecito di opere d'arte, che si affianca per numeri e volume ai più noti mercati criminali di armi e droga<sup>9</sup>. Anche in questo

e S. Basilico, *Redéfinir le patrimoine à l'heure de la globalisation. Des cultures et des hommes. Clefs anthropologiques pour la mondialisation*, Paris, Collection Logiques sociales 2005, 15 ss.

<sup>6</sup> <https://presse.louvre.fr/96-millions-de-visiteurs-br-au-louvre-en-2019/>.

<sup>7</sup> Più nel dettaglio sul punto si veda, I. Chiavarelli, *Il prestito e lo scambio*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, cit., 113.

<sup>8</sup> Per una riflessione sul mercato mondiale dell'arte anche in seguito alla grave crisi economia degli anni 2007-2008, con uno sguardo rivolto anche al contesto cinese, si veda G.M. Schmit e A. Dubrulle, *Le marché de l'art*, Paris, La documentation française, 2014.

<sup>9</sup> Sul punto cfr. M. Manacorda e D. Chappel, *Crime in art and antiquities world editors*,

## riflessioni giuridiche su difesa e valorizzazione del patrimonio culturale

caso è evidente la tensione tra la dimensione nazionale e quella internazionale, e la mancanza del relativo coordinamento tra i tentativi, spesso eccessivi, di proibire le esportazioni da parte degli Stati nazionali, e l'esigenza di apprestare meccanismi efficaci di contrasto a queste attività illecite per le quali pure le norme del diritto internazionale, allo stato, sembrano non essere adeguate<sup>10</sup>.

Appare, in effetti, evidente, anche da questa breve carrellata di esempi, come gli antichi problemi collegati alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali debbano trovare una sistemazione, anche normativa, capace di farsi carico della loro nuova "condizione globale".

Sebbene, infatti, i beni culturali e, più in generale, il patrimonio culturale, siano da sempre tradizionalmente, un settore privilegiato dell'apparato giuridico e amministrativo dello Stato, queste ed altre questioni impongono la necessità della creazione di risposte globali, che travalichino i confini nazionali.

È appena il caso di ricordare che, a questo proposito, la legislazione italiana ha una lunga tradizione nel regolare le *cose d'arte*. Ed infatti, le già citate leggi del 1939 – ora incorporate nel codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, sia pure molto rimaneggiate negli anni – sono state e sono, tutt'ora, un modello per altri Paesi come Spagna e Grecia<sup>11</sup>.

Peraltro, la particolare ricchezza del patrimonio di beni culturali italiano aveva fatto sì che, sin dal periodo rinascimentale, gli antichi Stati italiani preunitari si fossero posti l'obiettivo di una legislazione dei beni culturali che, oltre a garantirne la conservazione, tendesse a porre un freno alla vera e propria emorragia di esportazione dei beni italiani verso l'estero, agevolata dalla frequente presenza di potenze straniere anche in posizione di sovranità. Si ricordi, a questo proposito, il primo intervento normativo in tema di salvaguardia dei beni artistici e storici con una vocazione alla risoluzione di questioni anche di profilo internazionale che può definirsi organico e che realizzò un modello, per l'epoca, particolarmente innovativo, e a cui si

New York, Springer, 2014, in cui traspare con chiarezza come il mercato del traffico illecito dei beni culturali o quello della falsificazione delle opere d'arte sia una realtà criminale complessa, con significativi risvolti economici, e nella quale sono coinvolte vere e proprie organizzazioni criminali che giungono ad avere ramificazioni internazionali

<sup>10</sup> Cfr. M. Savino *La circolazione illecita*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, cit., 141.

<sup>11</sup> Sulla legislazione dei beni culturali in Italia, *ex multis*, si vedano M. Ainis e M. Fiorillo, *L'ordinamento della cultura*<sup>3</sup>, Milano, Giuffrè, 2015; F.S. Marini, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 20002; T. Alibrandi e P. Ferri, *I beni culturali e ambientali*<sup>4</sup>, Milano, Giuffrè, 2001; C. Barbati, M. Cammelli M., L. Casini, G. Sciullo e G. Piperata, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2017.

ispirarono anche gli interventi legislativi successivi. Si tratta del c.d. editto Pacca, emanato a Roma il 7 aprile 1821 sotto il pontificato di Pio VIII<sup>12</sup>, in esso si rintracciano alcuni di quelli che saranno gli elementi portanti della legislazione futura in materia, di epoca preunitaria e non solo<sup>13</sup>.

Né si può dimenticare che il decreto Pacca è, in fondo, non di molto successivo al trauma del vero e proprio saccheggio delle opere d'arte italiane, e della stessa Roma, operato dalle truppe napoleoniche durante le campagne italiane del futuro imperatore<sup>14</sup>. Esse indussero celebri artisti tra cui Antonio Canova, che godeva di particolare stima presso il generale francese, a organizzare una vera e propria spedizione nel 1796 presso la corte di Napoleone per cercare di recuperare i capolavori italiani. («Lasci, vostra Maestà, almeno qualche cosa all'Italia!»).

### **3. La rete delle convenzioni internazionali. Il caso del patrimonio culturale immateriale**

Appare evidente, dunque, la necessità che il legislatore nazionale assuma rispetto alla nuova, e ancor più insidiosa, debolezza, se non assenza di fatto, dei tradizionali confini cui si affidava in passato la tutela dei beni culturali, una nuova postura che anzitutto guardi alla funzione del diritto internazionale in materia, ma non solo.

Si impone, nei fatti, un nuovo atteggiarsi della legislazione che sia anche capace, grazie ad uno sguardo comparatistico rispetto alle diverse legislazioni nazionali e internazionali, di assumere nuove definizioni e rinnovata efficacia.

Ed è per questo che il diritto internazionale prodotto delle grandi organizzazioni internazionali, tra cui principalmente l'Organizzazione delle

<sup>12</sup> Invero, già nel 1802 nello Stato della Chiesa, Papa Pio VII Chiaromonte aveva emanato in materia un famoso *chirografo* con il quale si dava «completa definizione della natura e del concetto del patrimonio romano», sul punto A. Emiliani *Una Politica dei beni culturali*, Torino, Einaudi, 1974, 39. Ad avviso dell'Emiliani, il *chirografo*, ispirato probabilmente dallo stesso Canova, «getta le basi definitive di ogni legislazione artistica». È notevole, in esso, lo sforzo di conciliare il dettato coercitivo delle norme con i vantaggi a favore della scuola, della ricerca, e dell'«utile economico» che da quelle disposizioni normative sarebbero derivati.

<sup>13</sup> Sull'influenza esercitata dall'editto Pacca sulla successiva legislazione preunitaria, si veda M. Cantucci, *La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico*, Padova, Cedam, 1953, 7 ss.

<sup>14</sup> Si ricordi, ad esempio, che con il trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797, Napoleone costrinse il Papa a cedere alla Repubblica francese oltre un centinaio di opere d'arte, tra sculture, dipinti, libri rari e manoscritti antichi. Sul punto si veda P. Wescher, *I furti d'arte. Napoleone e la nascita del Louvre* (1974), trad. a cura di F. Cuniberto, Torino, Einaudi, 1988.

## riflessioni giuridiche su difesa e valorizzazione del patrimonio culturale

nazioni per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha acquisito negli anni sempre maggiore centralità.

In effetti, può dirsi che con la globalizzazione il diritto dei beni culturali è entrato in una costellazione complessa, costituita, tra l'altro, dalla presenza di numerose convenzioni di diritto internazionale e anche di diritto europeo, si ricordi a questo proposito, tra le altre, l'azione del Consiglio d'Europa, con la ben nota, per innovatività ma anche per le difficoltà nell'iter di ratifica da parte di molti Stati, Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005<sup>15</sup>. Tali convenzioni, nate per l'esigenza di assicurare una tutela, da parte degli Stati, alle minacce a carico del patrimonio culturale, incontrano ormai – come la generalità degli ambiti toccati dal “mercato globale” – l'inedita realtà della nascita di un “diritto globale”, che comprende gli Stati, ma che va oltre gli stessi, e che è prodotto, com'è noto, dalla proliferazione di organizzazioni e regimi ultrastatali, che è costituito da linee guida, *policies*, *standard* e altri meccanismi di *soft law*<sup>16</sup>. Si pensi, solo per fare un esempio all'azione dell'*International Council of Museums (ICOM)*, i cui documenti hanno progressivamente acquisito rilievo mondiale, soprattutto in ragione della loro larga diffusione.

Proprio a questo proposito deve essere sottolineata, in quanto rappresenta un “fatto” nuovo nascente proprio dalla globalizzazione, l'importante azione svolta dall'UNESCO per offrire protezione a una categoria di patrimonio per lungo tempo posta in secondo piano nell'ambito delle politiche legislative del diritto, sia nazionale che internazionale: il patrimonio culturale immateriale.

È noto, infatti, come l'azione dell'UNESCO sia stata per lungo tempo rivolta, con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale e naturale del 1972, alla tutela del patrimonio materiale e naturale di eccezionale valore (artistico, storico, architettonico, naturale etc.) il quale riceve con l'iscrizione nelle liste rappresentative UNESCO l'appellativo di “capolavoro dell'umanità”.

<sup>15</sup> L'entrata in vigore della Convenzione è andata, in effetti, piuttosto a rilento. Il testo, infatti, è entrato in vigore solo nel 2011. Ad oggi, sono 19 gli Stati che l'hanno ratificata, tra essi manca ancora l'Italia che l'ha firmata nel 2013, tuttavia il relativo disegno di legge di ratifica è ancora all'esame del Parlamento. Più diffusamente sulla Convenzione di Faro, A. D'Alessandro, *La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione di processi partecipativi*, in *Citizens of Europe. Culture e Diritti*, a cura di L. Zagato e M. Vecco, Venezia, Ed. Ca' Foscari, 2015, pp. 77-92.

<sup>16</sup> Per una riflessione più ampia sulla complessità dei processi decisionali degli Stati e non solo nello “spazio giuridico globale”, si veda L. Casini, *Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati*, Bologna, il Mulino, 2019.

Ma il mutamento stesso del concetto di “cultura”, anche a livello internazionale, con l’assunzione della consapevolezza che proprio l’azione dei principali organismi internazionali non può più tendere all’affermazione di un’unica cultura globale a detrimento delle diversità e dei particolarismi culturali, insieme all’incipiente dilagare del fenomeno della globalizzazione, ha posto l’attenzione sull’esigenza di tutela della categoria del patrimonio culturale immateriale.

È proprio, infatti, dalle testimonianze dei Paesi dell’America Latina, e comunque segnatamente di quelli extra europei, che negli ultimi decenni del secolo scorso si sono accesi i riflettori sulle tematiche legate alla salvaguardia di un patrimonio non legato a un sedime stabile come i monumenti e che quindi risulta essere particolarmente fragile, specialmente perché minacciato dagli effetti omologanti della globalizzazione.

I Paesi in via di sviluppo, infatti, per i quali gli elementi legati all’oralità e alla tradizione rappresentano la principale dimensione del patrimonio culturale e naturale, avevano mostrato preoccupazione per la continua perdita e erosione del loro patrimonio intangibile<sup>17</sup>.

D’altra parte, l’indubbio successo delle politiche UNESCO avviate dalla Convenzione del 1972 sul patrimonio mondiale costituiva l’esempio di una significativa pratica nel campo della conservazione dei siti culturali e dei paesaggi culturali o naturali. Ed in effetti, proprio la presenza nelle prime posizioni, nelle liste UNESCO del patrimonio materiale, di cinque Paesi, relativamente piccoli dell’Europa Occidentale, (Italia, Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna) dimostrava la necessità di allargare la legislazione internazionale di protezione dei patrimoni culturali anche a quelli che si esprimevano sotto la forma immateriale di conoscenze e abilità tradizionali, così come nella musica e nella danza, nel teatro e nelle *performances* rituali. Tutte manifestazioni culturali, queste ultime, escluse dalla Convenzione UNESCO del 1972.

È così, dunque, che il 17 ottobre 2003, dopo una non facile fase di gestazione<sup>18</sup>, la Conferenza generale UNESCO adotta la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Per una riflessione sul marcato eurocentrismo o occidentalismo della Convenzione del 1972 si veda S. Labadi, *Unesco Cultural Heritage, and Outdanding Universal Value. Value-based Analysis of the Wold Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions* Lanham 2013, Lahnam, Altamira Press, 130.

<sup>18</sup> Sulla lunga genesi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale del 2003, si veda L. Lankarani El-Zein, *L’avant-projet de convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immateriel: évolution et interrogations*, in 48 *Annuaire français de droit international* (2002), 624-656.

<sup>19</sup> Sulla Convenzione, si veda A. Sola, *Quelques réflexions à propos de la convention pour*

## riflessioni giuridiche su difesa e valorizzazione del patrimonio culturale

L'art. 2 par. 1 della Convenzione definisce il patrimonio culturale immateriale come «le pratiche, le rappresentazioni, le conoscenze, e il *know how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale»<sup>20</sup>.

È già da questa semplice definizione che si colgono le significative differenze con la tutela fino a quel momento apprestata al patrimonio, per così dire, materiale. Quest'ultimo, infatti, al pari di quello naturale, è tale per il semplice fatto di esistere; esso, dunque, non necessita dell'elemento della condivisione che invece vede la partecipazione attiva dei gruppi o delle comunità.

Il patrimonio immateriale, infatti, è anzitutto un patrimonio vivente che esiste proprio nella misura in cui vi è una comunità che si riconosce in esso e continuamente lo ri-crea<sup>21</sup>. Ed è a quest'ultimo profilo che si collega un altro carattere distintivo del patrimonio immateriale, vale a dire la rinuncia all'idea di “eccezionalità” che aveva da sempre caratterizzato le politiche, internazionali e nazionali, di salvaguardia del patrimonio culturale, fino a quel momento.

La Convenzione del 2003 rappresenta, infatti, la volontà di tutelare un patrimonio, per così dire “normale”, non eccezionale, minacciato proprio perché “ordinario”, e la cui specificità risiede nel valore identitario che esso ha per le comunità di riferimento.

Vi è qui solo da ricordare, infine, che un'altra Convenzione UNESCO nata nel clima del contrasto agli effetti omologanti della globalizzazione è altresì la Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità culturali del 2005 che nel suo preambolo, non a caso, afferma come la globalizzazione sia una vera e propria «sfida per le diversità culturali».

*la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in *The Cultural Heritage of Mankind*, a cura di J. Nafziger e T. Scovazzi, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008; *Droit et patrimoine culturel immatériel*, a cura di M. Cornu, J. Fromageau e C. Hottin, Paris, L'Harmattan, 2013; J. Blake, *Unesco's 2003 Convention on intangible cultural heritage: implications of community involvement*, in *Safeguarding intangible heritage. Practices and politics*, a cura di L. Smith e N. Akagawa, London-NewYork, Routledge, 2018.

<sup>20</sup> Per una ricostruzione più ampia del significato della nozione di patrimonio immateriale fornita dalla Convenzione si veda T. Scovazzi, *The Unesco Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. General remarks*, in *The legal protection of intangible cultural heritage. A comparative perspective*, a cura di P.L. Petrillo, Switzerland, Springer, 2019, 4 ss.

<sup>21</sup> Sul punto si veda T. Scovazzi, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, a cura di T. Scovazzi, B. Ubertazzi e L. Zagato, Milano, Giuffrè, 2012, 11 ss.

#### 4. Una buona globalizzazione per i beni culturali

La globalizzazione nel campo dei beni culturali, tuttavia, può essere declinata anche da un altro punto di vista. Si vuole qui provare a darne solo qualche cenno.

Il patrimonio culturale, infatti, può essere anche interpretato come uno dei maggiori strumenti con cui può *positivamente* realizzarsi la globalizzazione, intesa come dialogo tra le comunità e abbattimento delle frontiere.

Il *cultural heritage*, dunque, non solo come uno dei tanti oggetti (vittime?) di questo processo, ma anche un protagonista, lo strumento di una “buona” realizzazione del processo di globalizzazione. Ciò a partire dalla già ricordata caratteristica peculiare del patrimonio culturale, vale a dire, proprio dalla sua capacità di superare i confini delle singole nazioni, di rafforzare la propria universalità anche nelle caratterizzazioni locali e particolari, ponendosi, pertanto, quale valore inestimabile per l’umanità intera.

In effetti, le stesse già citate Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005 vanno rivelando, accanto alla finalità *conservativa* per la quale erano nate, una diversa efficacia di tipo *propulsivo*, capace di profittare anche delle straordinarie possibilità offerte dal processo di globalizzazione, vale a dire quella di essere uno strumento per diffondere le diversità culturali e patrimoniali di quelle comunità, in quanto patrimonio dell’intera umanità.

È infatti proprio a partire dal più fragile e minacciato retaggio culturale prodotto nei millenni dalla civiltà dei popoli, vale a dire dal patrimonio immateriale, che è possibile cogliere un diverso volto, quasi l’altra faccia della medaglia della globalizzazione.

Si può, infatti, osservare come proprio gli elementi (per usare l’espressione propria della Convenzione) del patrimonio culturale intangibile godano delle proprietà possedute dalle idee secondo il noto paradosso di George Bernard Shaw: «se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora entrambi abbiamo due idee».

Così, un bene immateriale vale come una “buona idea” che gli uomini di qualche parte del mondo sono venuti elaborando e trasformando nel corso dei secoli, e che costituisce oggi un’eredità culturale, la quale, nel clima diffusivo della globalizzazione può essere, per così dire, ereditata da altri popoli della terra, i quali, a loro volta, possono diffondere il proprio *cultural heritage*.

Può trattarsi di un’ottima abitudine alimentare, quale la dieta mediterranea, o anche della straordinaria tradizione artistica e di socialità costituita dal tango argentino: il fatto è che una nuova possibilità di scambio e recipro-

## riflessioni giuridiche su difesa e valorizzazione del patrimonio culturale

cità e, forse, ragionando da giuristi, un nuovo potenziale diritto culturale, si viene ad aggiungere, arricchendo di sé il dialogo tra i popoli.

E la mela di Bernard Shaw? Sarà sempre necessario dividerla, o scambiarla (rimanendone privi) secondo i principi della divisione o della proprietà dei beni che l'antico diritto civile ci ha insegnato? Forse anche per la mela, vale a dire per il bene culturale materiale, la globalizzazione ha aperto una nuova stagione anche di diritto.

Abbiamo già ricordato gli *exempla* dell'accrescersi dei visitatori dei musei e della stessa mobilità delle opere d'arte. Peraltro, l'esplosione delle tecnologie della comunicazione e la loro estrema precisione e, perfino, la loro capacità di far meglio leggere le opere d'arte, hanno creato una nuova, generalizzata possibilità di accesso ai beni culturali tanto materiali quanto immateriali senza che vi sia la necessità né di dividerle né di spostarli.

Quando lo studioso di diritto costituzionale, specie se arricchito dallo sguardo comparatistico, teorizza ormai l'esistenza di un diritto fondamentale ad internet<sup>22</sup>, difende anche questi nuove modalità e nuovi diritti di accesso ai beni culturali su scala planetaria.

Anche in questo modo, la globalizzazione si rivela, oltre che un processo contro il quale occorre approntare strumenti giuridici di difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e delle sue diversità, un formidabile strumento di pacifico dialogo tra i popoli.

### *Abstract*

*The cultural property sector and, more generally, the cultural heritage sector is not exempt from being involved in the pressing and unstoppable phenomenon of globalisation.*

*The substantial breaking down of borders and the constant connection of every part of the world has immersed cultural heritage at the centre of a network of relationships no longer only national or international, but global.*

*This essay aims at analysing the multiple effects of this phenomenon on the category of cultural heritage. Indeed, the understanding of the relationship between globalization and cultural heritage, as well as the resolution of a series of related problems (e.g.: the increase demand for culture, the increase in illicit trafficking cultural goods, the need to prepare a regulation, etc. . .), which have become more urgent with the*

<sup>22</sup> Per un compiuto studio sul rapporto tra internet e il Diritto, anche in relazione all'art.19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, si veda, T.E. Frosini, *Liberté, Égalité, Internet*<sup>2</sup>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

**chiara antonia d'alessandro**

*creation of a “global market”, have made it clear to lawyers and academics, especially those specialised in comparative law, that the discipline of cultural heritage contains an unavoidable tension between the national framework and the international one.*

*The contribution aims also at providing a further reading of the relationship between globalization and cultural heritage, which cannot be overlooked: to understand cultural heritage no longer only as an object but also as a positive protagonist of the globalization process, meaning the globalisation as a dialogue between communities and the breaking down of borders. In this sense, the two UNESCO conventions for the protection of the intangible cultural heritage (2003) and the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) can be framed.*